

## COMMISSIONE VI

## FINANZE E TESORO

45.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 MARZO 1985

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PAOLO ENRICO MORO

## INDICE

	PAG.
<b>Sostituzioni:</b>	
MORO PAOLO ENRICO, <i>Presidente</i> . . . . .	3
<b>Proposte di legge</b> (Seguito della discussione e approvazione):	
Senatore BARSACCHI ed altri; TONUTTI ed altri: Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana all'estero ( <i>Testo unificato, approvato dal Senato</i> ) (2151);	
FRANCHI FRANCO ed altri: Liquidazione definitiva dei beni, diritti ed interessi abbandonati nei territori ceduti alla Iugoslavia in base al Trattato di pace o esistenti nei territori del vecchio Stato iugoslavo (55);	
COLONI ed altri: Indennizzo ai titolari dei beni abbandonati nei territori già soggetti alla sovranità italiana e ceduti alla Iugoslavia in base al trattato di pace e nella ex «Zona B» del territorio libero di Trieste (312) . . . . .	3
MORO PAOLO ENRICO, <i>Presidente</i> . . . . .	3
<b>Votazione segreta:</b>	
MORO PAOLO ENRICO, <i>Presidente</i> . . . . .	9

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 9,10.**

CARLO MEROLLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

#### Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna i deputati Matarrese e Pumilia sono sostituiti rispettivamente dai deputati Carelli e Coloni.

**Seguito della discussione delle proposte di legge senatori Barsacchi ed altri; Tonutti ed altri: Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana all'estero (Testo unificato, approvato dal Senato) (2151); Franchi Franco ed altri: Liquidazione definitiva dei beni, diritti ed interessi abbandonati nei territori ceduti alla Jugoslavia in base al Trattato di pace o esistenti nei territori del vecchio Stato jugoslavo (55) e Coloni ed altri: Indennizzo ai titolari dei beni abbandonati nei territori già soggetti alla sovranità italiana e ceduti alla Jugoslavia in base al Trattato di pace e nella ex « zona B » del territorio libero di Trieste (312).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle abbinate proposte di legge di iniziativa dei senatori Barsacchi ed altri e Tonutti ed altri: « Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti

alla sovranità italiana all'estero » e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Franchi Franco ed altri: « Liquidazione definitiva dei beni, diritti ed interessi abbandonati nei territori ceduti alla Jugoslavia in base al trattato di pace o esistenti nei territori del vecchio Stato jugoslavo » e Coloni ed altri: « Indennizzo ai titolari dei beni abbandonati nei territori già soggetti alla sovranità italiana e ceduti alla Jugoslavia in base al trattato di pace e nella ex "zona B" del territorio libero di Trieste ».

Ricordo che nella seduta del 13 marzo scorso gli emendamenti presentati alla proposta di legge n. 2151, assunta quale testo base, erano stati approvati nel loro principio informatore, ai fini dell'invio alla V Commissione bilancio per l'espressione del prescritto parere. Comunico che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sugli emendamenti ad essa trasmessi.

Per maggiore chiarezza, do nuovamente lettura degli articoli e degli emendamenti approvati in linea di principio nella seduta del 13 marzo scorso, ponendoli in votazione in via definitiva.

Poiché al primo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, è sostituito dal seguente:

« I cittadini italiani, gli enti e le società italiane titolari direttamente o indirettamente, in parte o nella totalità, di beni, diritti e interessi perduti in terri-

tori già soggetti alla sovranità italiana, esclusi i titolari di beni di cui alla legge 6 marzo 1968, n. 193, o all'estero, a seguito di confische o di provvedimenti limitativi od impeditivi della proprietà comunque adottati dalle autorità straniere esercenti la sovranità su quei territori, potranno percepire gli indennizzi loro dovuti per tali perdite, ivi compresi quelli provenienti da accordi internazionali, e relative integrazioni, detratti eventuali anticipazioni o indennizzi parziali percepiti ».

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 2.

L'articolo 2 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, è sostituito dal seguente:

« A coloro che intendano reimpiegare in attività produttive industriali, agricole, commerciali e artigianali, in tutto o in parte, gli indennizzi dovuti ai sensi della presente legge, sarà ulteriormente concesso, a domanda, un concorso statale del 12 per cento costante quindicennale sugli interessi da pagarsi per mutui che verranno contratti con enti, istituti e aziende di credito fino alla concorrenza dell'indennizzo utilizzato ».

Pongo in votazione l'emendamento presentato dal relatore, sul quale il Governo ha espresso parere favorevole, e del quale do nuovamente lettura:

*All'articolo 2 sostituire le parole: 12 per cento con le altre: 8 per cento ed aggiungere il seguente comma:*

Coloro per i quali siano già intervenute le liquidazioni del contributo nella misura prevista dall'articolo 2 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, possono presentare domanda, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per chiedere l'integrazione del contributo fino all'8 per cento (2. 1).

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 2 con la modifica testè apportata.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 3.

L'articolo 4 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, è sostituito dal seguente:

« Godono dei benefici della presente legge le persone fisiche, gli enti o società in possesso della cittadinanza o della nazionalità italiana che abbiano ottenuto indennizzi o che abbiano in corso pratiche per ottenerli, per beni, diritti ed interessi perduti in estremo oriente, oggetto dell'accordo internazionale con il Giappone di cui alla legge 7 giugno 1975, n. 294.

Le perdite di beni, diritti ed interessi subiti in estremo oriente, comunque avvenute a opera dell'uno o dell'altro belligerante, o in genere determinate dalle situazioni create dalle vicende belliche in quelle zone, comprese le perdite di naviglio, saranno liquidate o riliquidate sulla base della legge 7 giugno 1975, n. 294, e della presente legge, deducendo dalle eventuali riliquidazioni quanto ricevuto per leggi precedenti l'accordo di cui alla legge 7 giugno 1975, n. 294.

Agli stessi beni, diritti ed interessi si applica una valutazione sulla base dei prezzi di comune commercio correnti sul mercato ove le perdite si sono verificate, riferiti al 1938 e moltiplicati per un ulteriore coefficiente di rivalutazione 150.

Si applicano anche nei confronti dei beneficiari di cui al primo comma gli ultimi due commi dell'articolo 3 della presente legge ».

Pongo in votazione l'emendamento del relatore, sul quale il Governo ha espresso parere favorevole, e del quale do nuovamente lettura:

*All'articolo 3, al terzo comma, sostituire le parole: moltiplicati per un ulteriore coefficiente di rivalutazione 150 con le altre: moltiplicati per un coefficiente di ri-*

valutazione 200 detraendosi eventuali anticipazioni o indennizzi parziali percepiti (3. 1).

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 con la modifica testè apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 4.

L'articolo 5 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, è sostituito dal seguente:

« Il valore dei beni, diritti ed interessi ai fini della presente legge sarà determinato, sentito il parere degli uffici tecnici erariali, dalle commissioni previste dal successivo articolo 10.

Le valutazioni effettuate in via definitiva possono essere revisionate a domanda solo in presenza di documentazione probatoria.

Le valutazioni saranno fatte, per le perdite avvenute anteriormente al 1° gennaio 1950, esclusi i titolari di beni di cui alla legge 6 marzo 1968, n. 193, sulla base dei prezzi di comune commercio correnti sul mercato ove le perdite si sono verificate, riferiti all'anno 1938 e moltiplicati per 100 volte. I titolari di beni che, in conseguenza di risarcimenti ottenuti con appositi accordi da Stati esteri, abbiano, in sede di ripartizione dei valori, beneficiato di un indennizzo calcolato in base a coefficienti di rivalutazione fino a 25 volte il valore all'anno 1938, godranno per detti beni di un ulteriore coefficiente di rivalutazione pari a cinquanta volte il valore all'anno 1938.

Per le perdite avvenute posteriormente al 1° gennaio 1950, le valutazioni saranno fatte sulla base dei prezzi di comune commercio, correnti sul mercato ove le perdite si sono verificate e nel momento in cui furono adottati dalle autorità straniere i primi provvedimenti limitativi o impeditivi della proprietà o comunque nel momento in cui si è di fatto verificato lo

spossestamento, moltiplicati per un coefficiente di rivalutazione 1.45.

Per gli aventi diritto di cui al precedente articolo 3, la conversione in lire italiane dell'ammontare delle valutazioni sarà effettuata secondo un tasso di cambio stabilito con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari a quello corrente alla data in cui si è verificato l'evento che ha causato il danno da indennizzare.

Per le perdite subite in Tunisia nel periodo 1944-47, le valutazioni saranno fatte sulla base dei prezzi di comune commercio in quello Stato al 1938 e al cambio del franco francese di quella data moltiplicato per il coefficiente 200.

Gli interessati che presentino la domanda per beneficiare delle provvidenze di cui alla presente legge possono, nella domanda stessa, chiedere una revisione della stima dei beni già effettuata con carattere di dichiarata provvisorietà sulla base delle precedenti disposizioni di legge che regolano la materia ».

Pongo in votazione l'emendamento del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 4, sul quale il Governo ha espresso parere favorevole, e del quale do nuovamente lettura:

*Sostituire l'articolo 4 con il seguente:*

#### ART. 4.

L'articolo 5 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, è sostituito dal seguente:

« Il valore dei beni, diritti ed interessi ai fini della presente legge sarà determinato, sentito il parere della Direzione generale del catasto e dei Servizi tecnici erariali, dalle commissioni previste dal successivo articolo 10.

Le valutazioni effettuate in via definitiva possono essere revisionate a domanda solo in presenza di documentazione probatoria.

Le valutazioni saranno fatte, per le perdite avvenute anteriormente al 1° gennaio 1950, esclusi i titolari di beni di cui alla legge 6 marzo 1968, n. 193, sulla base dei prezzi di comune commercio correnti

sul mercato ove le perdite si sono verificate, riferiti all'anno 1938 e moltiplicati per 100 volte.

Per le perdite avvenute posteriormente al 1° gennaio 1950, le valutazioni saranno fatte sulla base dei prezzi di comune commercio, correnti sul mercato ove le perdite si sono verificate e nel momento in cui furono adottati dalle autorità straniere i primi provvedimenti limitativi o impeditivi della proprietà o comunque nel momento in cui si è di fatto verificato lo spossessamento, moltiplicati per un coefficiente di rivalutazione 1,90.

Per gli aventi diritto di cui al precedente articolo 3, la conversione in lire italiane dell'ammontare delle valutazioni sarà effettuata secondo un tasso di cambio stabilito con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari a quello corrente alla data in cui si è verificato l'evento che ha causato il danno da indennizzare.

Per le perdite subite in Tunisia nel periodo 1944-1947, le valutazioni saranno fatte sulla base dei prezzi di comune commercio in quello Stato al 1938 e al cambio del franco francese di quella data moltiplicato per il coefficiente 200.

Gli interessati che presentino la domanda per beneficiare delle provvidenze di cui alla presente legge possono, nella domanda stessa, chiedere una revisione della stima dei beni già effettuata con carattere di dichiarata provvisorietà sulla base delle precedenti disposizioni di legge che regolano la materia » (4. 4).

*(È approvato).*

Poiché agli articoli successivi non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

#### ART. 5.

La domanda per ottenere i benefici previsti dalla legge 26 gennaio 1980, n. 16, e dalla presente legge deve essere presentata, sotto pena di decadenza, al Ministero del tesoro, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, dall'originario avente diritto all'indennizzo o dai suoi aventi causa, o, nel caso di più aventi diritto, anche da uno solo di essi per sé e per gli altri ovvero da colui cui sia stata ceduta in tutto o in parte la titolarità dell'indennizzo.

Dall'onere della presentazione della domanda prevista dal precedente comma sono esonerati coloro che hanno già presentato domanda d'indennizzo o denuncia di danno ai sensi delle precedenti disposizioni normative regolanti la materia.

*(È approvato).*

#### ART. 6.

Il terz'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, è sostituito dai seguenti:

« Il Ministro del tesoro stabilirà, con propri decreti, le caratteristiche dei titoli, il tasso di interesse e le modalità relative alla consegna ed al collocamento dei titoli medesimi presso gli istituti di credito di diritto pubblico.

Stabilirà altresì, con decreto da emanare entro il 30 giugno 1985, il piano e le modalità di ammortamento.

Il tasso di interesse non potrà essere inferiore ai due terzi del tasso ufficiale di sconto ».

*(È approvato).*

#### ART. 7.

L'articolo 11 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, è sostituito dal seguente:

« Alla regolamentazione interna delle commissioni, alla nomina dei componenti effettivi e supplenti, alle sostituzioni degli stessi e alla nomina di esperti previsti dalle norme istitutive delle singole commissioni, stabilendo anche le scadenze degli incarichi, provvede il Ministro del tesoro, al quale compete altresì stabilire i compensi da erogarsi ai componenti delle commissioni ed agli esperti nonché curare ogni altro adempimento occorrente per la applicazione della presente legge ».

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

Ai titolari di beni di cui alla legge 6 marzo 1968, n. 193, verrà corrisposto, a saldo definitivo di ogni ulteriore pretesa e diritto, un indennizzo calcolato moltiplicando per tre i coefficienti di maggiorazione stabiliti dall'articolo 1 della citata legge.

Ai medesimi titolari si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 2.

La competenza per la liquidazione e le riliquidazioni è devoluta alle commissioni previste dalle leggi precedenti in materia, integrate dai rappresentanti delle categorie, mentre gli indennizzi saranno corrisposti in contanti ed in titoli di credito in base ai criteri ed alle modalità previste dalla legge 26 gennaio 1980, n. 16.

Dall'importo risultante dalla maggiorazione degli indennizzi, prevista dal precedente primo comma, saranno detratte le somme già corrisposte a qualsiasi titolo agli aventi diritto.

L'indennizzo, relativo alle domande che fino alla data dell'entrata in vigore della presente legge non hanno potuto essere liquidate per insufficiente documentazione in ordine alla quantificazione del danno, sarà liquidato dalle commissioni interministeriali competenti per materia con i criteri stabiliti dall'articolo 1226 del codice civile previa presentazione da parte dell'avente diritto di una dichiarazione giurata ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per gli immobili tale dichiarazione giurata deve venir resa, oltre che dall'avente diritto, anche da quattro cittadini italiani profughi già residenti nello stesso comune dei richiedente.

Sono valide le domande già presentate ai sensi dei precedenti provvedimenti in materia. Nuove domande o integrazioni di quelle già prodotte potranno venire presentate entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Sono altresì valide ai fini della concessione dell'indennizzo le domande presentate per ottenere la libera disponibilità

ai sensi dell'accordo italo-jugoslavo del 3 luglio 1965, ratificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1966, n. 575, e dell'articolo 4 del trattato di Osimo, ratificato con legge 14 marzo 1977, n. 73, e che, anche in parte, non siano state accolte.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore, sul quale il Governo ha espresso parere favorevole e del quale do nuovamente lettura:

*All'articolo 8, sostituire il 1° comma con il seguente:*

Ai titolari di beni di cui alla legge 6 marzo 1968, n. 193, verrà corrisposto, a saldo definitivo di ogni ulteriore pretesa e diritto, un indennizzo determinato mediante valutazioni con riferimento ai prezzi di comune commercio correnti al 1938 nei territori in cui erano situati i beni stessi, moltiplicati per il coefficiente unico 200, detratti eventuali anticipazioni o indennizzi parziali percepiti (8. 2).

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 8 con la modifica testè apportata.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

La precedenza nella liquidazione degli indennizzi previsti dalle presente legge e dalle leggi citate nei precedenti articoli verrà concessa in base ai seguenti criteri:

a) mancata effettuazione di qualsiasi pagamento ai sensi delle leggi sopra indicate;

b) gravi infermità o menomazioni;

c) ove le perdite si siano verificate anteriormente al 1° gennaio 1950, comprese quelle della zona « B » dell'ex Territorio libero di Trieste;

d) il reimpiego degli indennizzi.

Gli interessati faranno valere il diritto alla precedenza mediante domanda muni-

ta della specifica documentazione, diretta al Ministero del tesoro.

Pongo in votazione l'emendamento del Governo, sul quale il relatore ha espresso parere favorevole e del quale do nuovamente lettura:

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

« La precedenza nella liquidazione degli indennizzi previsti dalla presente legge e dalle leggi citate nei precedenti articoli verrà concessa in base ai seguenti criteri e nell'ordine:

a) mancata effettuazione di qualsiasi pagamento ai sensi delle leggi sopra indicate;

b) gravi infermità o menomazioni;

c) priorità inversa rispetto all'entità dell'indennizzo;

d) secondo l'epoca del verificarsi delle perdite;

e) reimpiego degli indennizzi » (9. 4).

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9 con la modifica testè apportata.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 10.

Gli indennizzi corrisposti in base alla presente legge sono esenti da ogni imposta.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo presentato dal relatore, sul quale il Governo ha espresso parere favorevole e del quale do nuovamente lettura:

*Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:*

#### ART. 10-bis.

All'articolo 3 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, lettera c) dopo le parole « 1°

agosto 1970 » aggiungere « nonché per i diritti di credito riconosciuti e determinati da decisioni di qualunque foro anche internazionale di cui il Governo italiano assume l'onere della copertura in conseguenza di accordi internazionali, la cui conversione in lire italiane è fatta con decreto del Ministro del tesoro con riferimento alla data dell'entrata in vigore degli accordi internazionali » (10. 0. 1).

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 11.

L'onere complessivo derivante dall'attuazione della presente legge è valutato in lire 502 miliardi da ripartire nel sessennio 1984-1989.

All'onere di lire 40 miliardi, per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

Per gli esercizi successivi lo stanziamento sarà determinato con la legge finanziaria, tenendo conto dello stato di predisposizione delle pratiche di liquidazione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Pongo in votazione l'emendamento del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 11, sul quale il relatore ha espresso parere favorevole e del quale do nuovamente lettura:

*Sostituire l'articolo 11 con il seguente:*

L'onere complessivo derivante dall'attuazione della presente legge, ad eccezione del precedente articolo 2, è valutato in lire 550 miliardi, da ripartire nel sessennio 1985-1990. Le quote relative agli anni 1985, 1986 e 1987 restano rispettivamente determinate in lire 79 miliardi, lire 38 miliardi e lire 37 miliardi.



Per la concessione del concorso statale nel pagamento degli interessi di cui al precedente articolo 2 sono autorizzati, in aggiunta al limite d'impegno di cui al terzo comma dell'articolo 12 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, gli ulteriori limiti d'impegno quindicennali di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni dal 1985 al 1990.

All'onere di lire 80 miliardi per l'anno 1985 si provvede, quanto a lire 40 miliardi, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 e, quanto a lire 40 miliardi, con riduzione del medesimo capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo utilizzando, per entrambi, lo specifico accantonamento « Indennizzo a titolari di beni abbandonati nei territori della zona *ex B* di Trieste ».

All'onere di lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987 si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento indicato nel comma precedente iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (11. 1).

*(È approvato).*

La proposta di legge sarà immediatamente votata a scrutinio segreto e, se approvata, comporterà l'assorbimento delle proposte di legge nn. 55 e 312.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge discussa nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Proposte di legge d'iniziativa dei senatori Barsacchi ed altri; Tonutti ed altri: « Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana all'estero » (*Testo unificato approvato dal Senato*) (2151):

Presenti e votanti . . .	25
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . .	25
Voti contrari . . . .	0

*(La Commissione approva).*

Risultano, pertanto, assorbite le proposte di legge n. 55 e n. 312.

*Hanno preso parte alla votazione:*

Antoni, Alpini, Auleta, Bellocchio, Bianchi di Lavagna, Brina, Bruzzani, Corsi, Dardini, Fiori, Carelli, Merolli, Moro, Nucci Mauro, Patria, Pierino, Coloni, Ravasio, Rosini, Rossi di Montelera, Sarti Armando, Serrentino, Triva, Umidi Sala, Usellini.

**La seduta termina alle 9,15.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO